

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"P.A.F.F. PROTEZIONE AMBIENTALE FLORA E FAUNA ODV"

PREMESSA

La P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna costituita e registrata in data 16 Ottobre 1992 all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari al nr. 5970 ai sensi della ex legge Nr. 266/1991, da ora in poi sarà denominata "P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV" (ODV. abbreviazione di Organizzazioni Di Volontariato) in virtù del D.g.L. 117/2017 per adeguamento della normativa vigente.

La **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV** ha scopi umanitari di primo soccorso e di assistenza alle persone colpite da calamità naturali e catastrofiche, di solidarietà umana, di difesa ecologica e ambientale di impegno civico nell'assistenza sanitaria e nella protezione civile, nella difesa degli animali e nell'assistenza sanitaria anche con ambulanze..

Dalle finalità e scopi è esclusa ogni forma di lucro.

La **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV**, promuove attività sociali e culturali a mezzo di appositi centri operativi, onde realizzare, in collaborazione con Organi ed Istituzioni, anche progetti di interesse pubblico.

La **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV**, si prefigge di costituire collegamenti fra i Soci e le Pubbliche Amministrazioni per la collaborazione con la Protezione Civile

Art. 1
(Denominazione, sede, e durata)

E' costituita con sede in Quartu S.Elena la **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV** senza fini di lucro, per l'elevazione morale e materiale dei cittadini volontari mediante i principi ispirati dal Patto di Fratellanza, dai metodi del libero associazionismo e della democraticità delle strutture, che sono presenti in tutti gli Stati Europei

L'organizzazione di volontariato, denominata **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV** assume la forma giuridica di Associazione di volontariato apartitica e aconfessionale ed ha una struttura democratica e senza scopo di lucro ed è composta da un minimo di Nr.8 Soci Ordinari . La durata dell'Associazione è illimitata.

1.2 - l'associazione ha sede legale nel comune di Quartu S.Elena, attualmente in via Maldive n.01, il trasferimento della sede legale all'interno del comune non comporta modifica di statuto e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2
(Finalità e attività)

2.1 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, nel settore della Protezione Civile, nell'assistenza sanitaria, nella tutela degli animali da affezione, nelle radiocomunicazioni, ed in tutti gli aspetti correlati.

2.2 - per raggiungere le sue finalità l'associazione intende promuovere e gestire, a titolo esemplificativo:

1- Nella protezione civile, attività di previsione, prevenzione e soccorso in tutte le categorie, antincendio boschivo, soccorso a mare, radiocomunicazioni, ricerca dispersi, operatività speciale e soccorso sanitario.

Studi e piani per prevenire l'insorgenza di calamità naturali;

Acquisizione di infrastrutture, attrezzature, mezzi, di equipaggiamenti per l'intervento di emergenza e di prevenzione;

Predisporre l'approntamento di squadre per attivare i servizi assistenziali di pronto intervento e soccorsi primari

Le attività principali sono l'antincendio boschivo, la ricerca dispersi anche con l'ausilio di unità cinofile, le radiocomunicazioni, il soccorso sanitario, l'operatività speciale, il soccorso a mare e tutte le attività utili nella Protezione Civile.

2- Le attività del servizio Socio Assistenziali si svolgono di norma in ambito locale, in particolari situazioni di emergenza anche a livello regionale e nazionale.

Esse si concretizzano volontariamente ed a titolo gratuito.

Sono così definite:

Attività di primo soccorso, assistenza e trasporto;

Prevenire, rimuovere e alleviare stati di bisogno contingenti;

Collaborazione con gli Enti/Amm.ni preposti, attraverso convenzioni che regolino i rapporti predisposti per le parti;

3- Attività di tutela degli animali d'affezione anche con la nomina di guardie zoofile, e ambientali.

Tutte le attività svolte dall'associazione comprese le funzioni di tutti i volontari e le cariche sociali sono prestate volontariamente e gratuitamente.

4- Servizi di safety e security nelle manifestazioni di grosso interesse e di rischio per l'incolumità del pubblico

5- Altri settori.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione garantisce a tutti i Soci aderenti, la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita ed allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

In tale ottica i Soci sono, ad ogni buon fine, tutelati dalla **P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna ODV** attraverso apposita garanzia assicurativa, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

2.3 - le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del codice del terzo settore Alle seguenti lettere:

Y) Protezione Civile;

Z) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

A) Interventi e servizi sociali-

- Interventi , servizi e prestazioni per disabili;

F) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

V) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2.4 - l'associazione può esercitare una o più delle attività diverse prevista dall'articolo 6 del codice del terzo settore, in via secondaria strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore, secondo i criteri ed i limiti definiti dal apposito decreto ministeriale;

La scelta delle attività diverse ad esercitare spetta al consiglio direttivo.

2.5 - l'associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice nel terzo settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

2.6 - per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopra indicate l'associazione potrà tra l'altro essere in via esemplificativa:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili;

b) stipulare Convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibile nei pubblici registri, pubblici privati, che siano considerati utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

c) amministrare e gestire i beni ed i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodatario o comunque posseduti;

d) collaborare con scuole di ogni ordine e grado, con università, centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo o scientifico;

e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia Rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione il pubblico in generale;

g) erogare premi e borse di studio;

h) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente i settori di interesse dell'associazione;

i) svolgere ogni altra attività immobiliare, mobiliare e finanziaria che sia di supporto al perseguimento delle finalità dell'associazione, compresa l'attività editoriale.

ART. 3
- AMMISSIONE E NUMERO SOCI

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

3.1 - Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'articolo 32 codice del terzo settore, sia per le persone fisiche che per le ODV.

3.2 - possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di enti del terzo settore e gli enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che si impegnano a partecipare alle attività sociali.

3.3 - Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: Indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle liberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale.

3.4 - Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'articolo 32, comma 2, nel terzo settore tra ODV e altri ETS e altri enti senza scopo di lucro.

3.5 - Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.6 - l'assemblea potrà nominare i soci onorari:

- a) chi contribuisce in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali;

- b) che abbia acquisito alti meriti scientifici, culturali, educativi e sociali nei settori di interesse sociale.

La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha Durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.7 - la partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 4 -
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

4.1 - i soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali;

- b) essere elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;

- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- d) votare nell'assemblea per l'approvazione le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;

- e) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali;

4.2 - I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

- b) mantenere sempre un comportamento corretto in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi;

- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;

- d) prestare, almeno l'attività minima di volontariato richiesta dall'associazione;

4.3 - **Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite** neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte.

**ART. 5 -
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

5.1 - la qualifica di socio si perde per:

- a) morte
- b) recesso
- c) decadenza
- d) esclusione.

5.2 - il socio Può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al presidente, senza vincoli particolari di forma o di preavviso; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione .

5.3 - il consiglio direttivo può dichiarare decaduti i soci che si rendano morosi nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci.

I soci si intendono di diritto morosi decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal consiglio direttivo. la decadenza effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, telegramma o messaggio di posta elettronica.

5.4 - Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancanza prolungata alla partecipazione delle attività dell'Associazione come stabilito dal regolamento;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari e dei regolamenti interni;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice .

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dall'esclusione, il ricorso al Collegio dei Garanti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata a.r. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica;

**ART.6 -
ORGANI SOCIALI**

6.1 - Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio dei revisori,
- e) Il Collegio dei Garanti

6.2 - le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri del collegio dei revisori, Nel caso non siano soci dell'associazione siano in possesso delle qualifiche professionali specifiche

**ART. 7
(Assemblea dei soci aderenti)**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote sociali, essa delibera a maggioranza semplice, *in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.*

In seconda convocazione l'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Ufficio Territoriale di Cagliari 2

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediate avviso spedito a mezzo telematico o con lettera postale, oppure consegna a mano, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure appese alla bacheca sociale ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualevolta ne facciano richiesta motivata, almeno un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è costituita da tutti i soci aderenti, è valida, *in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.*

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

ART. 8 -

L'ASSEMBLEA: B) CONVOCAZIONE E QUORUM

8.1 - l'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, con lettera, fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, oppure appesa alla bacheca sociale ed è indirizzata a tutti i soci con preavviso di almeno 10 giorni.

8.2 - l'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea in seconda convocazione non può venire nello stesso giorno dalla prima e deve tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione.

8.3 - l'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

8.4 - l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.5 - l'assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.6 - per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART.9

L'ASSEMBLEA: C) VOTAZIONI E VERBALI

9.1 - ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del consiglio direttivo o dell'organo di controllo; Ogni socio non può avere più di una delega ed esse sono trattenute agli atti dall'Associazione.

9.2 - le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che può avvenire con schede segrete.

9.3 - l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

9.4 - le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

9.5 - Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: A) COSTITUZIONE

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 aderenti eletti dall'Assemblea ordinaria.

Resta in carica 4 anni (Quattro anni) e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente), si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

10.1 - Ai membri del consiglio direttivo è applicabile l'articolo 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 11 -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: B) COMPITI E FUNZIONI

- Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo le elezioni :
- elegge il Presidente, il Vice Presidente , il segretario ed il tesoriere. Questi insieme formano la segreteria.;
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- deliberare sull' ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci
- deliberare sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'articolo 6 del codice del terzo settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo è durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

- sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- sulla Tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
- su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere

11.1 - ai conflitti di interesse dei membri del consiglio direttivo si applica l'articolo 2475 - ter nel Codice Civile.

11.2 - il consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. la convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 2 giorni. il consiglio direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

11.3 - il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del consiglio direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.4 - le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso xalzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito al libro.

11.5 - I membri del consiglio direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso Qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile dopo le elezioni tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica 4 anni

E' il capo dell'associazione, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Redige insieme alla segretaria il regolamento e i piani di attività annuali che presenta all'approvazione del consiglio direttivo.

Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della effettiva collaborazione del vice presidente, del tesoriere e del segretario che con lui formano la "segreteria".

Per l'impiego operativo e per la realizzazione delle attività e scopi sociali, si avvale della collaborazione dei coordinatori di settore o caposquadra. Cura i rapporti interni ed esterni dell'associazione ed insieme al vice presidente, al segretario ed al tesoriere gestisce la "segreteria" l'inventario dei beni e la tenuta dei registri.

Prende provvedimenti di urgenza, cautelativi e conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del consiglio direttivo, nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il vicepresidente svolge le funzioni del presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal consiglio direttivo.

In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del presidente, spetta al vice presidente convocare il consiglio direttivo per l'elezione del nuovo presidente, entro 30 giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

Art.13 Il Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'assemblea dei soci, resta in carica quattro anni e:

- Esamina periodicamente la contabilità, i bilanci ed i conti dell'associazione redigendone ogni volta apposito verbale;
- Ogni anno entro il mese di aprile, esamina il bilancio di previsione e previsione ed il conto consuntivo dell'anno precedente, formulando in proposito relazione scritta che verrà letta all'assemblea dei soci;
- I revisori dei conti, non possono ricoprire cariche sociali, ma possono partecipare, se invitati, dal consiglio direttivo con parere consultivo. Qualora vengano a mancare uno o più componenti si provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita il Presidente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire

Art.14
Il Collegio dei Garanti

Il collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall'assemblea dei soci.

- a) Dura in carica quattro anni, e può essere riconfermato i suoi membri non possono coprire altre cariche sociali.
- b) Ha il compito di dirimere ogni controversia tra i soci e tra questi e gli organi sociali. La sua decisione è inappellabile.
- c) Delibera a maggioranza con voto segreto.
- d) Se invitato, può partecipare al direttivo con parere consultivo.
- e) Qualora vengano a mancare uno o più componenti si provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita il Presidente indice elezioni suppletive per i membri da sostituire

ART. 15
PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

15.1 - Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, Entrate Comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 - ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ad altri componenti degli organi sociali, Anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 - L'associazione, in quanto Organizzazione di Volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal codice del terzo settore e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- erogazioni, donazioni e lasciti di terzi;
- beni mobili ed immobili acquisiti con le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese sostenute.
- rendite patrimoniali e finanziarie
- attività di raccolta fondi
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
- contributi dello Stato, gli enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
- Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore
- Entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'articolo 84 del codice del terzo settore
- ogni altra entrata prevista o consentita dal codice del terzo settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

ART.16 -
ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

16.1-Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi la fine dalla fine dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice dei presenti.

16.2 - il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale,, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

16.3 - qualora le entrate dell'associazione sia inferiore al limite previsto dall'articolo 13, comma 2, del codice del terzo settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore con una nota azione in calce al rendiconto stesso.

16.4 - L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

16.5 - il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 10 giorni che precedono l'assemblea, per consentire socio di prenderne visione.

16.6 - il bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore termini e con le modalità previste dall'articolo 48 del codice del terzo settore.

Il Comitato Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di aprile dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei Soci che lo approva a maggioranza semplice dei presenti.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

ART.17 - BILANCIO SOCIALE

17.1 - nel caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore il consiglio direttivo deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il registro unico nazionale del terzo settore.

ART.18 - LIBRI SOCIALI

18.1 - l'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, e del collegio dei Garanti
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- f) libro contabile (prima nota/cassa).

18.2- I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

18.3 - i soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali per diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; L'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.19 - VOLONTARI

19.1 - l'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti degli enti associati.

19.2 - l'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.3 - l'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per le responsabilità civili verso i terzi.

19.4 - l'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del terzo settore.

ART. 20 - LAVORATORI

20.1 - l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

20.2 - in presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma quanto previsto dall'articolo 16 del codice del terzo settore

**ART. 21 -
SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

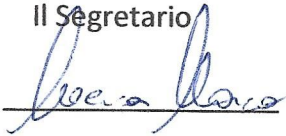
21.1 - In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, socio o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

21.2 - Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'Assemblea.

**ART.22 -
NORME FINALI E DI RINVIO**

Il presente statuto, composto da 22 articoli consta di n° 10 pagine ed è stato deliberato dai soci effettivi, regolarmente riuniti in assemblea straordinaria a Quartu S. Elena il 05 settembre 2020 in seconda convocazione, nei locali dell'associazione in Via Maldive n.01 . Esso modifica integralmente tutti i precedenti statuti e gli sostituisce. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice del terzo settore, il codice civile e le altre norme vigenti.

Il Segretario



Il Presidente dell'Associazione



**Associazione di volontariato P.A.F.F. Protezione Ambientale Flora e Fauna
ODV**

Verbale assemblea Straordinaria dei soci del giorno 05 settembre 2020.

Il giorno 05 settembre 2020 alle ore 20,00 si riunisce in seconda convocazione presso la sede sociale dell'Associazione P.A.F.F. (Protezione Ambientale Flora e Fauna) sita in Via Maldive n.1 a Quartu S.Elena, l'assemblea straordinaria dei soci per discutere il seguente O.D.G.:

- 1) Modifica statuto per adeguamento alla Riforma del Codice del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Amedeo Spiga, Sarritzu Emanuela, Montalbano Valentino, Marcia Marco, La Malfa Mattia, Mura Raffaele, Mura Erika, Ligas Massimiliano, Secci Luciano, Damasco Salvatore, Parisi Simone, Pilloni Fabrizio, Angioni Omar, Matzuzi Ferdinando, Capicciola Marco, Itzi Stefano, Carboni Riccardo, Cara Andrea, Cadelano Stefania, Cogoni Andrea, Banni Marcello, Bonetti Stefano, Sitzia Alessandro, Marrosu Mirko, Sarritzu Milena

La presente assemblea viene svolta nel cortile dell'associazione onde consentire il rispetto del distanziamento e delle norme di prevenzione causa COVID-19.

Il Presidente constatato il numero legale dichiara valida l'Assemblea straordinaria e pertanto dichiara aperti i lavori.

Il Presidente illustra la Riforma del Codice terzo settore e spiega le motivazioni per cui l'assemblea è chiamata a modificare lo statuto e la stessa denominazione dell'associazione.

Il presidente procede alla lettura degli articoli e su ogni articolo viene posta la discussione.

A conclusione della lettura dei n°22 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.8 della L.266/91.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

L'assemblea alle ore 22,10 non avendo altri argomenti da discutere, viene dichiarata chiusa.

Il Presidente

Amedeo Spiga

P.A.F.F.
Protezione Ambientale Flora e Fauna
Via Maldive n. 1
09045 QUARTU S. ELENA (CA)
C.F. 92036940929

Il Segretario

Marco Marcia